

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 agosto 2003, n. 0302/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, lettera a) della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18 per la promozione della sicurezza stradale.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione dei contributi in materia di promozione della sicurezza stradale di cui all'articolo 1, lettera a) della legge regionale 10 aprile 1972 n. 18 (Provvedimenti in materia di trasporti) come integrata e rifinanziata dalla legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione), articolo 16, comma 41 e come modificata e integrata dalla legge regionale 30 aprile 2003 n. 12, articolo 16, comma 4.

Art. 2
(Beneficiari)

1. I contributi di cui all'articolo 1 possono essere concessi ad enti pubblici, compresi Comuni e loro Consorzi, associazioni e istituzioni senza fini di lucro, che operino per l'organizzazione e lo sviluppo della sicurezza stradale e che abbiano assunto od assumano iniziative rivolte a favorire il conseguimento di tali obiettivi.

Art. 3
(Interventi ammissibili)

1. Sono ammesse a contribuzione le iniziative presentate dai soggetti di cui all'articolo 2 finalizzate allo sviluppo e alla promozione della sicurezza stradale attraverso la sensibilizzazione e l'istruzione degli utenti della strada.

2. Possono essere ammessi a contribuzione, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, anche gli interventi iniziati entro l'anno precedente alla data di presentazione della domanda di contributo e non ancora conclusi alla medesima data.

Art. 4
(Presentazione delle domande e documentazione)

1. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate alla Direzione regionale della viabilità e trasporti entro il 1° marzo di ciascun esercizio finanziario.

2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione, pena la loro inaccogliabilità:

- a) Relazione tecnico-illustrativa che descriva dettagliatamente le iniziative e gli interventi proposti;
- b) distinta degli interventi e analitico preventivo di spesa con l'indicazione dell'importo complessivo dell'intervento;
- c) dichiarazione del legale rappresentante sulla sussistenza o meno di eventuali ulteriori contribuzioni per la medesima finalità.

Art. 5

(Criteri di concessione dei contributi)

1. I contributi sono concessi nel rispetto dei seguenti criteri di priorità e con l'attribuzione delle risorse a fianco indicate:

- a) per attività e interventi didattici diretti alla diffusione tra i giovani di una cultura della sicurezza stradale attraverso il coinvolgimento delle scuole e strutture anche di tipo ricreativo, il 50% delle risorse disponibili;
- b) per attività di formazione per aggiornamento di patentati con particolare riferimento ai portatori di handicap, il 25% delle risorse disponibili;
- c) per studi sistematici e raccolta di dati finalizzati alla conoscenza del fenomeno della sinistrosità stradale, il 15% delle risorse disponibili;
- d) per altri interventi il 10% delle risorse disponibili.

2. Per «risorse disponibili» di cui al comma 1 s'intende la parte di risorse allocate sul corrispondente capitolo di bilancio che la Giunta regionale, in sede di definizione degli obiettivi e dei programmi di competenza della Direzione della viabilità e dei trasporti ai sensi della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18, articolo 6 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), ritiene di attribuire alla contribuzione, esclusa la parte assegnata all'intervento diretto.

3. Qualora le domande riferite alle singole iniziative di cui al comma 1 non esauriscano le corrispondenti risorse, le quote rimanenti vengono riassegnate secondo l'ordine delle priorità indicate.

Art. 6

(Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi)

1. Il contributo è concesso nella misura massima del 50% della spesa complessivamente ammissibile e comunque per un importo non superiore a euro 40.000,00.

2. In sede di istruttoria delle domande, per ciascun beneficiario è determinata la spesa complessiva ammissibile a contribuzione.

3. Qualora gli importi complessivi ammissibili eccedano le risorse previste per ogni singola priorità si procede alla riduzione della percentuale contributiva fino a un minimo non inferiore al 35% della spesa ammissibile. Se le risorse risultassero ancora insufficienti, i contributi sono assegnati, nel rispetto della percentuale del 35%, sulla base cronologica di presentazione delle domande.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3 non è comunque finanziabile più di un intervento per beneficiario.

5. Qualora l'iniziativa benefici di altra sovvenzione, la somma di questa e del contributo concesso non potrà superare la spesa ammissibile.

6. Gli interventi ammessi a contribuzione devono concludersi comunque entro due anni dalla data del decreto di concessione del contributo e il contributo è erogato al momento della rendicontazione. Per la rendicontazione delle spese effettuate si applica la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, articoli 41, 42 e 43 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato il contributo è revocato.

Art. 7

(Norma transitoria)

1. Il presente Regolamento si applica anche alle risorse finanziarie per le quali non sia stato ancora assunto il provvedimento formale di ripartizione al momento della sua entrata in vigore.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.